



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI -
COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE (PRES)**

Assunto il 10/12/2019

Numero Registro Dipartimento: 1499

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15647 del 12/12/2019

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto l'art. 122 della costituzione, come modificato dall'art 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165;

Visto lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e sue successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108; 23 febbraio 1995, n. 43; 16 maggio 1960, n. 570; il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; e s.m.i.;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 526 del 14.11.2019;

Visto il D.P.G.R. n. 322 del 25 novembre 2019 di indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria fissate per il 26 gennaio 2020;

Dato atto che ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136 e della legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Calabria in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Calabria.

Vista la D.G.R. n. 523 del 14.11.2019 con cui è stata adottata la variazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario-gestionale 2019-2021, annualità 2020 nell'ambito della missione U.01-Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari" per sostenere le spese necessarie per l'appuntamento elettorale del 26 gennaio 2020, tra cui quelle di cui al presente atto;

Considerato che con nota prot n. 389885 del 11.11.2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, coordinatore dell'Unità Organizzativa Elettorale, ha richiesto lo spaccettamento delle risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle operazioni elettorali individuando e stimando, per la macrovoce Rimborso ai Comuni – Spese strutturali, la somma di € 5.700.000,00;

Ritenuto necessario, al fine di consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, dover approvare l'allegato disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione delle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della giunta regionale e dei membri del consiglio regionale fissate per il 26 gennaio 2020 fissando, in particolare, l'importo rimborsabile ai comuni per elettore in € 1,30 e l'importo rimborsabile per seggio in € 650,00;

Visti:

la L.R. del 13 maggio 1996 n. 7 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante: "*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni*";

l'art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*" come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000;

la Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 30 gennaio 2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;

la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto "*Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.*"

la Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 2 ottobre 2019 di individuazione del Dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 298 del 15 ottobre 2019 con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;

il decreto di conferimento dell'incarico ad interim del Settore Affari Generali, Giuridici ed Economici all' Avv. Gina Aquino (Decreto 14294/2019)

Attestata la completezza degli atti e dei documenti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento che disciplinano la materia, nonché la regolarità amministrativa, la legittimità e la conformità del provvedimento alle disposizioni di legge, ovvero che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo U0100210401, U0100210402 e U0100210403, bilancio 2019/2021, annualità 2020;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti di

Approvare l'allegato disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai comuni in occasione delle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della giunta regionale e dei membri del consiglio regionale fissate per il 26 gennaio 2020;

Notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Comuni, alle Prefetture, al Capo Gabinetto della Giunta Regionale, all'Unità Organizzativa Elettorale, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al Dipartimento Bilancio, al Dirigente del Settore Economato, al Dirigente del Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali, all'Avvocatura Regionale, ed a tutte le strutture interessate;

Pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto della normativa in tema di privacy..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AQUINO GINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

AQUINO GINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Unità di progetto per la gestione amministrativa
del procedimento elettorale - D.G.R. n.523 del
14/11/2019, D.G.R. n.526 del 14/11/2019 e
D.G.R. n.540 del 25/11/2019

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE FISSATE PER IL 26 GENNAIO 2020.

PREMESSA

Con decreto 25/11/2019 n. 322, il Presidente della Giunta Regionale f.f., in virtù dei poteri conferiti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i., ha convocato per la data di domenica 26 gennaio 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale.

Il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2- comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale ed alla assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni.

Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136 e della legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Calabria in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Calabria.

Per il rimborso è richiesta la presentazione, da parte dei Comuni, di apposito rendiconto.

Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si invitano tutte le amministrazioni comunali ad uniformarsi ai seguenti criteri e modalità, nonché a quelli di cui alle circolari ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto.

La Giunta regionale, con deliberazioni: n. 523 del 14/11/2019 avente oggetto: "Variazione compensativa al bilancio finanziaria gestionale - annualità 2020 nell'ambito della missione U.01 - programma 07 elezioni e consultazioni popolari – Dipartimento Presidenza (389885 - 391879), n. 526 del 14/11/2019 avente oggetto: "Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1. Elezioni regionali. Adempimenti." e n. 540 del 25/11/2019 avente oggetto: "Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1. Elezioni regionali. Adempimenti. Integrazione alla DGR n. 526 del 14/novembre 2019", ha adottato i provvedimenti relativi alle attività connesse ai procedimenti elettorali e in particolare

- ha autorizzato la variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale-annualità 2020 nell'ambito della Missione U.01 – Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari" inerente la spesa per le attività collegate alla consultazione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio Regionale;
- ha istituito la struttura per le elezioni denominata "Unità organizzativa elettorale", dando mandato al Dirigente Generale del dipartimento Presidenza per la sottoscrizione delle necessarie intese fra la Regione Calabria, il Ministero dell'Interno e le Prefetture della Calabria per la concessione dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale) e per lo svolgimento delle attività tecnico-organizzative del procedimento elettorale.

1. FINANZIAMENTO.

L'importo dei rimborsi è stato calcolato nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dalla **Giunta regionale con appositi atti**, sulla base di due distinti parametri: numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l'importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione elettorale, oltre all'importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali – la cui misura è fissata per legge dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 – comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

le spese per le elezioni regionali anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione, se e in quanto legittimamente assunte e, in ogni caso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa, sono le seguenti:

2.1. SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI:

La Regione rimborsa gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 3 della legge 16.04.2002 n. 62.

Si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, e cioè:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio	€ 150,00
Scrutatori e segretari	€ 120,00

Sezioni speciali: contributo forfettario determinato nella misura di:

Presidente € 90,00
Scrutatori € 61,00;

Tali spese saranno corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza).

Si rappresenta che le stesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Trattamento di missione: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13.03.1980 n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e s.m..

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei Presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'apposito modello corredata della documentazione fiscale necessaria, e dell'apposita dichiarazione. Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto apposita scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio attestante la distanza intercorrente tra il Comune di Residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

2.2. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE:

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Calabria le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'erogazione dell'eventuale buono pasto, svolto nel periodo appresso indicato.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l'Amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare

lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnare quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi, le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai Responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nell'ambito dello straordinario andrà, inoltre, considerato che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 1 – comma 4 della Legge n. 43/1995, che, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, imponeva ai Comuni di assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore al sabato ed alla domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi nei termini indicati al punto 4.

2.3. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE.

Possono essere rimborsati esclusivamente gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi non forniti dallo Stato o dalla Regione, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

2.4. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, PER IL TRASPORTO DEGLI ARREDI DELLE SEZIONI ELETTORALI E PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE CABINE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi. L'eventuale affitto di locali destinato ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal Responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto e registrato.

Il rimborso attiene altresì alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati, ovvero, con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal Responsabile del servizio interessato.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali, dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto,

sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o, comunque inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune.

Pertanto, l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso.

2.5. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche e in coerenza con quanto previsto per le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali.

Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

2.6. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici con la Regione e le Prefetture, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.7. SPESE PER LA CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI.

Per l'esplicitamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

2.8. SPESE POSTALI.

Le spese postali, dettagliatamente documentate, inerenti il procedimento elettorale, saranno anticipate dai Comuni e costituiranno oggetto di rimborso, unitamente alle altre spese inserite nella rendicontazione finale e facenti parte degli oneri di servizio parte dei soggetti terzi.

2.9. SPESE ULTERIORI.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione, purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni, in misura ritenuta congrua dai Responsabili dei servizi interessati. Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle

consultazioni. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni.

2.10. SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO.

Non sono rendicontabili e comunque non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- stampati manifesti e software di uso sporadico e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quelle per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

3. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque, in caso di svolgimento delle sole elezioni regionali, entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (26 gennaio 2020) a pena di decadenza. In tal caso il rendiconto dovrà pervenire, in busta chiusa e con l'indicazione **“RENDICONTO ELEZIONI 2020”** agli uffici della Giunta Regionale della Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Settore n. 4 Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e Burc – Gestione Applicativi Informatici del Personale, Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro.

La consegna a mano dovrà essere effettuata direttamente agli uffici del Protocollo generale del Dipartimento - Organizzazione e Risorse Umane – Settore n. 4 Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e Burc – Gestione Applicativi Informatici del Personale, Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro. (referenti: Dott. Claudio Caiola tel. 0961 - 853840 e Dott.ssa Stefania Battista tel. 0961 – 852020 –

PEC: elezioniregionali@pec.regione.calabria.it

I rendiconti sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche dei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate distinte per periodo, del numero delle ore liquidate e dell'aliquota oraria applicata.

b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario

elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici Elettorali presso i Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;

c) Fatture analitiche in originale concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente;

Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione;

f) Eventuale, ulteriore documentazione che la Regione Calabria vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

La Regione Calabria sottoporrà i rendiconti ad accurato esame e controllo ed accerterà, in base alle norme di legge ed alle presenti istruzioni, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

La Regione Calabria potrà richiedere documentazione giustificativa o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni; procederà al rimborso delle somme rendicontate solo a seguito della presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

In base all'esito di tale controllo, il Settore Provveditorato provvederà ad emanare apposito decreto dirigenziale formale di rimborso.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa approvata dalla Giunta Regionale, tenuto conto delle eventuali anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma.

Tutte le spese saranno rimborsate al lordo e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa approvata dalla Giunta Regionale.

Ciascun Comune dovrà trasmettere il rendiconto e comunicare l'indirizzo completo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o Pec per le comunicazioni, il nome del Referente, nonché codice fiscale/partita IVA, codice iban della tesoreria.

4. MODULISTICA

La Regione pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale, la modulistica per la rendicontazione delle spese.